

**Posizione dell'UPI Marche in relazione agli argomenti di seguito elencati, così come emersa dalla riunione del 1° luglio 2008:**

- 1. Interpretazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 al DM 5/2/98 e s.m.i., in particolare di quelle di cui ai punti 2 e 4.**
- 2. Limi di lavaggio materiali di cava.**
- 3. Valutazione di impatto ambientale.**

RIUNIONE SETTORI AMBIENTE  
Martedì 1 luglio 2008

Il giorno martedì 1° luglio 2008, alle ore 10, presso la sala riunioni del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata, a Piediripa (MC), sono presenti:

per la Provincia di Ancona, la dott.ssa Antonella Fuselli, la sig.ra Licia Miele e il sig. Leonardo Sorichetti,

per la Provincia di Macerata il sig. Adriano Conti e Alberto Casoni,

per la Provincia di Pesaro e Urbino il dott. Bruno Amadio.

Vengono discussi i punti all'ordine del giorno. Le conclusioni a cui i presenti sono pervenuti vengono di seguito riassunte:

## 1) PROCEDURE SEMPLIFICATE

L'UPI Marche, relativamente all'approfondimento ed interpretazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 al DM 5/2/98, in particolare di quelle di cui ai punti 2 e 4, assume la seguente posizione:

Le prescrizioni di cui al **punto 2 b)** - terzo periodo - e al **punto 4** - secondo e terzo periodo - dell'allegato 5 al DM 5/2/98, si considerano ottemperate alle seguenti condizioni:

- a) Nel caso in cui la ditta tratti esclusivamente rifiuti allo stato secco, che non possono rilasciare né eventuali liquidi né reflui o tantomeno sostanze oleose, le condizioni di cui al **punto 2 b)** - terzo periodo e al **punto 4** - secondo periodo - dell'allegato 5 al DM 5/2/1998 sono da considerarsi soddisfatte qualora la ditta rilasci apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e sotto la propria responsabilità penale, nella quale si dichiara la totale mancanza di fatto nei rifiuti di reflui o liquidi di qualsiasi natura. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 21 della legge 2441/90, sottoscritta dal legale rappresentante e fatta pervenire alla Provincia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido;
- b) È da considerarsi rispettata la disposizione di cui al **punto 4** - terzo periodo - dell'allegato 5 al DM 5/2/1998, qualora la ditta rilasci apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e sotto la propria responsabilità penale, nella quale si dichiara la presenza di un efficace ed operativo sistema di nebulizzazione e bagnatura dei rifiuti stoccati in cumuli, tale da eliminare la probabilità che questi "possano dar luogo a formazione di polveri". A questa dichiarazione dovrà essere allegata una relazione dettagliata sulle caratteristiche tecniche del sistema di nebulizzazione e la sua capacità operativa rispetto alla quantità dei cumuli stoccati, in maniera tale da dimostrarne la reale efficacia contro la dispersione di polveri. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 21 della legge 2441/90,

sottoscritta dal legale rappresentante e fatta pervenire alla Provincia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido;

## **2) LIMI DI LAVAGGIO MATERIALI DI CAVA: verifica dell'eventuale necessità di una revisione del parere UPI del 19/9/2006 in seguito alle modifiche all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 intervenute con D.lgs. 16/01/2008, n. 4**

Si prende atto che, in seguito alle modifiche intervenute con D.lgs. 4/2008 all'art. 185 del D.lgs. 152/2006, l'esclusione dei limi di lavaggio dei materiali di cava dal campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006, in precedenza "tout court", è attualmente condizionata dall'esistenza di "altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria". Al riguardo si ritiene che dette "disposizioni normative" relative ai rifiuti delle attività estrattive siano da ricondursi alla direttiva 2006/21/CE, recepita con il D.Lgs. 30.5.2008, n.117 (G.U. 7 luglio 2008 n.157). Tale decreto disciplina la gestione dei rifiuti di estrazione all'interno dell'area dei cantieri estrattivi e delle "strutture di deposito". Si ritiene pertanto che ogni operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività estrattive non rientrante nell'ambito di applicazione della summenzionata direttiva sia assoggettata a quanto previsto dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Tra tali operazioni rientra quella dell'utilizzo dei limi per recuperi ambientali, sia nel luogo di produzione che altrove, peraltro prevista e regolamentata dal DM 5/2/1998 al paragrafo 12.7 dell'allegato 1, suballegato 1. Si ritiene pertanto che il recupero dei limi può essere intrapreso avvalendosi:

- delle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 relativamente allo svolgimento delle operazioni di cui al punto 12.7 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/2/98 tenendo comunque presente che le operazioni R10 sono subordinate alla presentazione, unitamente alla comunicazione di inizio di attività, di apposito progetto di recupero approvato dagli Organi competenti;
- delle procedure ordinarie di cui all'articolo 208 del D.lgs. 152/2006.

Il trasporto dei limi è conseguentemente soggetto all'obbligo del formulario di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006.

Si ribadisce che i suddetti limi non vanno confusi con le "terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra" di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/2006.

## **3) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

UPI Marche ritiene, in linea col parere espresso dal Servizio Legislativo della Regione Marche con nota prot. 1333349 dell'11/9/2007, e coerentemente con quanto previsto dall'allegato IV punto 8 lettera t) alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, che le attività in essere alla data di entrata in vigore della Delibera della Giunta Regionale n. 1211 del 31/10/2007 sulla base della comunicazione di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 non siano da assoggettare a verifica di cui all'art. 6 della L.R. 7/2004 in sede di rinnovo, in mancanza di modifiche sostanziali.

F.to il Verbalizzante  
Leonardo Sorichetti